



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

PROCURA della REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE DELLA SPEZIA

INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 14 FEBBRAIO 2022 RELATIVO AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il Presidente del Tribunale della Spezia e il Procuratore della Repubblica

Vista la nota n. 511/2022 del Procuratore Generale

rilevato che:

- nel provvedimento in data 14 febbraio 2022, relativo all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 cosiddetta "*rafforzata*" per poter accedere agli uffici giudiziari, si è richiamato l'art. 4-quinquies D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, (introdotto dall'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1);
- secondo tale disposizione, a decorrere dai 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-sexies commi 1 e 4 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9 comma 2, lettere a), b) e c-bis] del decreto-legge n. 52 del 2021;
- il comma 4 del citato art. 9 sexies, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, non solo ai magistrati onorari e ai giudici popolari, ma anche "*ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*";
- anche per tali soggetti gli uffici giudiziari sono da considerare "*luoghi di lavoro*", ed infatti l'art. 4 quinquies comma 3 fa riferimento all'attività lavorativa svolta "*a qualsiasi titolo*";
- del resto l'art. 4 quinquies comma 8 stabilisce che "*resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021*", il che evidentemente significa, da un lato, che rimangono esclusi dagli obblighi soltanto i testimoni e le parti del processo (comma 8), dall'altro che i difensori devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 "*rafforzata*", altrimenti non avrebbe senso richiamare il comma 8 bis, secondo cui l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

ritenuto pertanto che le disposizioni di cui al provvedimento in data 14 febbraio 2022 si applicano anche agli avvocati, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

vista la delega del Procuratore Generale di Genova e la nota del 15-2-2022

DISPONGONO

1. dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, anche gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età potranno accedere agli uffici del Palazzo di Giustizia della Spezia soltanto se in possesso di certificazione verde COVID-19 cosiddetta rafforzata, attestante cioè:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-COV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con 1e circolari del Ministero della salute;
- c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;


con esclusione, dunque, della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;

2. sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1 i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché, temporaneamente, i soggetti che, per effetto di infezione da SARS-CoV-2, hanno avuto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;

Si conferma la designazione della società Coopservice, ai fini dei controlli agli ingressi del palazzo di giustizia della Spezia, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.

La Spezia, 15/02/2022

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Diana BRUSACA'



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio PATRONO

